

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 **del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TAR): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	AMISTADI MASSIMO	P	16	MICHELOTTI NICO	P
2	BERLANDA CRISTINA	P	17	MORANDI GIORDANO	AG
3	BERNARDIS ANDREA	P	18	MORANDINI MARIO	P
4	BERTAMINI NILLA	P	19	PIFFER EROS	P
5	BETTA ILARIA	P	20	RAVAGNI ANDREA	P
6	BRESCIANI STEFANO	P	21	REMONDINI VILMA	P
7	CALIARI GIUSEPPE	P	22	TAMBURINI FLAVIO	P
8	CARIELLO MARIO CLAUDIO	P	23	TOVAZZI ALESSANDRO	P
9	DEL FABBRO CLAUDIO	P	24	TRENTI STEFANO	P
10	FERRARI DONATELLA	P	25	ULIVIERI TOMMASO	P
11	IOPPI DARIO	P	26	VILLI LUCIANO	P
12	LUNELLI BRUNO	P	27	ZAMPICCOLI RICKI	P
13	MARCABRUNI ALESSANDRO	P	28	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
14	MATTEI NELLA	P	29	ZANONI CLAUDIO	AI
15	MICHELOTTI FRANCO	P			

PRESENTI: 27

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signora **Vilma Remondini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI): ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2014.

Relazione.

Con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del DL. 6/12/2011 n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

La disciplina della nuova TARI è prevista nella citata legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.

Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio comunale approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Non è però il caso del nostro Comune e degli altri Comuni dell'Alto Garda e Ledro dato che per il momento la gestione del servizio da parte della Comunità Alto Garda e Ledro, in qualità di ente gestore, avviene con le modalità in vigore fino ad oggi e stabilite dalla convenzione in essere.

La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal DPR 27/4/1999 n. 158 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la Tariffa di igiene ambientale (TIA) e, dal 2013, per la TARES.

La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TIA e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il comma 683 della citata legge di stabilità stabilisce che spetta al Consiglio comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente con quanto stabilito dal testo Unico delle LL.RR sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige che all'art. 26 annovera, al comma 3 i) "l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote".

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 relativo all'elaborazione del metodo normalizzato per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani disciplina, tra l'altro, il contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2972/2005, 2267/2007, 3302/2008, 2540/2009 e 2686/2009 sono stati indicati gli indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell'allegato alla deliberazione n. 2686/2009 intitolata "Modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani" è previsto che il Piano Finanziario segua le linee guida di cui al D.P.R. 158/99.

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato predisposto dall'Ente gestore del servizio – la Comunità Alto Garda e Ledro e trasmesso a questo Comune in data 15/01/2014;

Il Piano Finanziario oltre alla relazione descrittiva concernente il servizio e la sua gestione, nella quale sono anche indicati raffronti con gli anni 2011, 2012 e 2013, riporta, fra l'altro, delle tabelle riepilogative dei costi riferite alle varie categorie di spesa per il servizio stesso. Complessivamente i costi per l'anno 2014 sono pari ad euro 2.576.735,97, compresi gli oneri per IVA sostenuti dall'ente gestore o direttamente dal Comune per i servizi affidati all'esterno e soggetti all'imposta. Fra i costi figurano 378.400 euro per la pulizia delle strade, sostenuti direttamente dal Comune di Arco che gestisce in proprio questo servizio, 202.361 euro per costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso del tributo e, come già fatto per il 2013, 50 mila euro (circa il 2% del totale) quale accantonamento rischi finalizzato a coprire il mancato introito del tributo anche dopo la conclusione delle procedure di recupero coattivo.

Confrontando i costi con quelli del 2013 si ha una diminuzione pari all'3,1%

Va rammentato quanto già detto in occasione dell'introduzione della TARES nel 2013 e cioè che la mancata applicazione dell'IVA alla tassa a carico dei contribuenti, rispetto a quanto avveniva con la TIA, non necessariamente comporta un risparmio sul costo finale a carico dei contribuenti stessi, in quanto la maggior parte dei costi che prima venivano inseriti nel piano finanziario al netto dell'IVA pagata da gestore (per il quale l'imposta costituiva un credito verso l'erario) ora con il tributo vanno esposti al lordo dell'IVA, la quale diventa una componente di costo, non essendo più possibile la sua detrazione in capo all'ente gestore.

Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati elaborati una serie di prospetti da parte del gestore del servizio, la Comunità Alto Garda e Ledro, in collaborazione con la società Gestel srl, riassunti nel documento denominato “*Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014*”, nei quali sono indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe della tassa nelle varie componenti: domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

I costi complessivi per il servizio (*Prospetto 1*), come da piano finanziario, sono per euro 1.221.471,61 (47,4%) imputabili ai costi fissi mentre per euro 1.355.264,36 (52,6%) sono imputabili ai costi variabili. La suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 51% per le utenze domestiche e nel 49% per le utenze non domestiche.

L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

In sede di adozione del Regolamento per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), all’art. 9.D, è stata prevista un’agevolazione per le utenze domestiche, al pari di quanto era prima previsto per la TIA e per la TARES, applicando un correttivo pari a 5 punti percentuali, modificando così le percentuali d'incidenza effettiva in 46% per le utenze domestiche e 54% per le utenze non domestiche.

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 1.221.471,61, è suddiviso in euro 561.876,94 (46%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 659.594,67 (54%) alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad euro 1.355.264,36, è suddiviso in euro 623.421,61 (46%) attribuibili alle utenze domestiche ed euro 731.842,75 (54 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze domestiche** (*Prospetto 2*, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero di famiglie, scaglionato da 1 a 6 componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Non vi è una sostanziale variazione nelle metrature soggette alla tassa, con una leggera riduzione pari a mq. 738 rispetto al 2013, ma in compenso aumentano le famiglie di 45 unità. L’incremento dei nuclei familiari, ma soprattutto la riduzione dei costi del servizio, permette di ottenere delle tariffe per le varie categorie – quota fissa - inferiori rispetto al 2013 mediamente del 12,6%. Per quanto attiene invece la quota variabile, sempre delle utenze domestiche, l’aumento dei costi di tale componente del servizio, comporta un incremento delle tariffe – quota variabile – mediamente del 7,5%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze domestiche diminuiscono comunque mediamente del 3,1%.

Per il calcolo delle tariffe delle **utenze non domestiche** (*Prospetto 3*) sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è provveduto ad estrapolare tutte le metrature delle singole categorie (al netto delle riduzioni e esenzioni) da assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a 520.583, con un aumento di mq. 2.141 rispetto al 2013. Questo incremento delle metrature, unitamente alla riduzione dei costi del servizio, permette di ottenere delle tariffe per le varie categorie delle utenze non domestiche – quota fissa - inferiori rispetto al 2013, mediamente del 12,4%. Per quanto attiene invece la quota variabile, sempre delle utenze non domestiche, nonostante l’incremento delle metrature sopra evidenziati, l’aumento dei costi di tale componente del servizio, comporta un incremento delle tariffe – quota variabile – mediamente del 7,7%. Complessivamente, tra quota fissa e quota variabile, le tariffe delle utenze domestiche diminuiscono comunque mediamente del 3,3%.

Per quanto concerne le ulteriori riduzioni e esenzioni di cui al comma 660 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, disciplinate anche dall'art. 17.D del regolamento IUC, la normativa citata prevede che le stesse non possono eccedere il limite di spesa, a carico della fiscalità generale del comune, del 7% del costo complessivo del servizio. Per l'anno 2014 il totale delle riduzioni comporterà una spesa stimata di circa 15.500 euro, quindi ben al di sotto del limite di legge.

Nel *Prospetto 4* dell'elaborato sono riepilogate le tariffe della tassa nella loro articolazione, sia per le utenze domestiche che non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Ricci Tomaso i cui contenuti costituiscono premessa e motivazione all'adozione del provvedimento;

ravvisata quindi la necessità di provvedere all'approvazione del piano finanziario come risulta dal documento che si allega al presente provvedimento quale Allegato B);

dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

vista la proposta di piano finanziario trasmessa a questo Comune dall'ente gestore - Comunità Alto Garda e Ledro, - in data 15/01/2014 (ns. prot. n. 1170) riportante i dati dei costi del servizio e la loro articolazione;

visti gli *“Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2014”*, costituito da tre prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e un prospetto finale riportante le nuove tariffe;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC) e nell'ambito di questa la componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

visto l'art 52 del D.Lgs. 446/1997;

vista il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 di data 20 gennaio 2014 e in particolare il capitolo riguardante la TARI;

visto il protocollo d'intesa di data 11 dicembre 2013 sotto sottoscritto, tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali;

accertata la propria competenza a deliberare in merito, sulla base di quanto disposto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per il 2014), nonché da quanto stabilito dall'art. 26, punto 3 i) dal testo Unico delle LL.RR sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il "Regolamento di contabilità" approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio 2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;

visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2010, prot. n. 16474 di data 25 giugno 2010, con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell'Area Amministrativa – Finanziaria con effetto immediato;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A sub. 2);

con voti favorevoli n. 20, contrari n. 3 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro) ed astenuti n. 4 (Consiglieri Morandini Mario, Cariello Mario Claudio, Marcabruni Alessandro, Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2014 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato B);
2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, per l'anno 2014 e con decorrenza 1° gennaio 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI);

utenze domestiche:

NUMERO COMPONENTI della famiglia	QUOTA FISSA al metro quadrato in euro	QUOTA VARIABILE annuale in euro
1	0,525	40,50
2	0,617	72,89
3	0,689	89,09
4	0,748	93,14
5	0,807	117,44
6 o più	0,853	137,68

utenze non domestiche:

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA in euro al metro quadrato	QUOTA VARIABILE in euro al metro quadrato	QUOTA TOTALE in euro al metro quadrato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,763	0,765	1,528
2	Cinematografi e teatri	0,490	0,487	0,977
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,683	0,681	1,364
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,002	1,002	2,004
5	Stabilimenti balneari	0,729	0,726	1,455
6	Esposizioni, autosaloni	0,581	0,587	1,168
7	Alberghi con ristorante	1,366	1,870	3,236
8	Alberghi senza ristorante	1,230	1,234	2,464
9	Case di cura e riposo	1,423	1,421	2,844
10	Ospedali	1,469	1,467	2,936
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,218	1,731	2,949
12	Banche e istituti di credito	0,694	0,699	1,393
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,605	1,606	3,211
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,049	2,055	4,104
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,945	0,947	1,892
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,027	1,179	3,206
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,685	1,685	3,37
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,173	1,179	2,352
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,605	1,606	3,211
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,047	1,047	2,094
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,241	1,239	2,48
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,342	10,977	17,319
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,522	5,53	11,052
24	Bar, caffè, pasticceria	5,841	5,977	11,818
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,142	3,151	6,293
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,972	2,975	5,947
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio,	8,163	8,168	16,331
28	Ipermercati di generi misti	3,120	3,121	6,241
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,879	7,893	15,772
30	Discoteche, night club	2,175	2,180	4,355

3. di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2014 la copertura dei costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni e agevolazioni previste dal Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 660 della Legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), è rispettato il limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e che si provvederà alla copertura del mancato introito mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore del servizio di raccolta differenziata, trasporto e smaltimento rifiuti;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex articolo 29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti favorevoli con voti favorevoli n. 20 ed astenuti n. 7 (Consiglieri Berlanda Cristina, Del Fabbro Claudio, Tovazzi Alessandro, Morandini Mario, Cariello Mario Claudio, Marcabruni Alessandro e Bertamini Nilla), su n. 27 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, **IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vilma Remondini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **21/01/2014** al **31/01/2014**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/01/2014

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //